

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 31 del 20 giugno 2005

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione N. 509 - Area Generale di Coordinamento N. 16 Governo del Territorio - **Interventi di Edilizia Agevolata - Indirizzo Tecnico Integrazione.**

omissis

VISTA

- la legge 457/78 che detta norme per l'Edilizia Residenziale Pubblica;
- la legge 179/92;
- la delibera di G.R. n. 1371 del 30/3/01 pubblicata sul B.U.R.C. n. 23 del 30/04/01, recante le linee di indirizzo tecnico per l'esecuzione degli interventi di edilizia agevolata.

VISTO

- il Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112.

PRESO ATTO

- che l'art. 9, comma 2, della legge 457/78 prevede che i programmi di edilizia agevolata convenzionata devono pervenire alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di esecutività della delibera regionale di localizzazione;

- che l'art. 3, comma 8, della legge 179/92 prevede che i programmi di edilizia agevolata devono pervenire, pena la decadenza dal beneficio, alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione o di individuazione dei soggetti attuatori.

- che sia il punto 11.2 del Bando di Concorso pubblicato sul B.U.R.C. n. 32 del 25/06/2001 che il punto 11.2 del Bando di Concorso pubblicato sul B.U.R.C. n. 47 del 06/10/2003 prevedono che i soggetti attuatori ammessi al finanziamento devono pervenire alla fase d'inizio dei lavori entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione dell'ammissione a finanziamento da parte della Regione Campania, pena la decadenza dal beneficio.

PREMESSO

- che il punto 2.3 della citata delibera di G.R. n. 1371 del 30/3/01 prevede che le delocalizzazioni dei programmi costruttivi finanziati con i fondi di cui alla legge 457/78, bienni dal 1° al 6°, sono consentiti, in via eccezionale, e solo a seguito di documentata istanza con la quale l'operatore dimostri l'impossibilità sopravvenuta e non dipendente dalla sua volontà a realizzare sull'area per la quale era stato originariamente promesso il finanziamento e contestualmente dimostri la disponibilità di un'altra area immediatamente cantierabile, ovvero immobili da recuperare;

- che l'art. 38 della Legge Regionale 18/00, prevede che le delocalizzazioni dei programmi costruttivi finanziati con i fondi di cui alla legge 457/78, 7° biennio, sono consentite nell'intero ambito regionale, purché ne sia garantita l'immediata cantierabilità.

CONSIDERATO

- che appare indispensabile disciplinare anche il rilascio di autorizzazioni a seguito di richieste di delocalizzazioni dei programmi costruttivi finanziati con i fondi assegnati alla Regione Campania in applicazione del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112 e quindi successivi alla legge 457/78, anche alla luce delle nuove normative regionali che limitano o inibiscono gli interventi costruttivi in alcune aree del territorio regionale.

VISTO

- l'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15/05/1997.

PROPONE e la giunta in conformità dispone

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse, che si intendono integralmente riportati,

- le delocalizzazioni dei programmi costruttivi di edilizia agevolata finanziati con i fondi assegnati alla Regione Campania in applicazione del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 112 o comunque successivi a quelli assegnati ai sensi della legge 457/78 sono vietate, tranne nel caso ricorrano le seguenti condizioni:

a) interventi costruttivi localizzati nella zona rossa a rischio vulcanico individuata dalla delibera di G.R. n. 2514 del 20.06.2003, la cui ammissione a finanziamento sia intervenuta precedentemente alla

esecutività della medesimo atto deliberativo e per i quali sia documentata la disponibilità di un'altra area immediatamente cantierabile;

b) interventi costruttivi per i quali l'operatore dimostri l'impossibilità oggettiva, sopravvenuta e non dipendente dalla sua volontà, a realizzare sull'area per la quale era stato originariamente promesso il finanziamento, a condizione che sia documentata la disponibilità di un'altra area immediatamente cantierabile e sia mantenuta l'identità complessiva del progetto originario ammesso a finanziamento, al fine di garantire la rispondenza del progetto che si va a realizzare con quello valutato a suo tempo dalla Commissione tecnica ed ammesso a finanziamento.

- i programmi costruttivi per i quali ricorrono le condizioni sopra indicate devono pervenire all'inizio dei lavori, pena la decadenza dal beneficio, entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto dirigenziale con il quale viene autorizzata la delocalizzazione, che non potrà essere comunque richiesta, come principio generale ovvio, una seconda volta.

Si da mandato al Dirigente del Settore Regionale E.P.A. per gli adempimenti consequenziali.

Si trasmette il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino